

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti

SERVIZIO: Trasporto Pubblico UFFICIO: TPL Ferroviario

L'Estensore ing. Stefania De Amicis <small>(firma elettronica)</small>	Il Responsabile dell'Ufficio ing. Stefania De Amicis <small>(firma elettronica)</small>	Il Dirigente del Servizio - vacante - <small>(firma digitale)</small>
Il Direttore Regionale ing. Emidio Primavera <small>(firma digitale)</small>	Il Componente la Giunta dott. Marco Marsilio <small>(firma digitale)</small>	
=====		
Approvato e sottoscritto:	Il Presidente della Giunta dott. Marco Marsilio <small>(firma digitale)</small>	
=====		
Il Segretario della Giunta <small>(firma digitale)</small>		
=====		



GIUNTA REGIONALE

Seduta del Deliberazione N.

L’anno il giorno del mese di

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig.

con l’intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. D’AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. VERI’ Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Svolge le funzioni di Segretario		

OGGETTO

Oggetto: Approvazione schema di accordo tra Regione Abruzzo, Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l’affidamento a quest’ultima delle funzioni essenziali di cui all’art. 3, comma 1, lettera b-septies del D.Lgs n. 112 del 15 luglio 2015 .

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 422/1997 e successive modificazioni la Regione Abruzzo ha assunto le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico regionale e locale e che il medesimo D.Lgs. ha previsto che le Regioni subentrino allo Stato, quale concedente delle ferrovie in Gestione Commissariale Governativa, sulla base dell’Accordo di Programma del 23 marzo 2000 sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Abruzzo;
- il succitato Accordo di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Abruzzo con cui sono state definite le modalità per “il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative e programmatiche relative ai servizi in concessione a TUA” incluso il

trasferimento a titolo gratuito della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria e dei beni e degli impianti necessari all'esercizio della stessa rete ferroviaria;

DATO ATTO che:

- la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A, costituita mediante Atto di Fusione stipulato in data 08/06/2015 presso gli uffici della Regione Abruzzo al Viale Bovio n.425, è concessionaria per il trasporto pubblico automobilistico extraurbano ed urbano e ferroviario di interesse regionale e locale mediante D.G.R. n. 539 del 29/09/2017;
- con il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138T del 31 ottobre 2000 è stata rilasciata a favore delle Ferrovie dello Stato – Società dei Trasporti e Servizi per Azioni e successivamente, a decorrere dalla data della sua costituzione, alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condizioni stabilite nello stesso atto di concessione e nelle integrazioni apportate con decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 60T in data 28 novembre 2002 e n. 3T in data 19 gennaio 2006 nonché nel Contratto di Programma;

CONSIDERATO che:

- il Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i. all'art. 3, comma 1, lett. b) individua il gestore dell'infrastruttura quale qualsiasi organismo o impresa responsabili dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato nell'ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura;
- l'art. 3, comma 1, lett. b-*septies*) del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, individua le funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura ovvero l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione;
- l'art. 11, comma 11, del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i., prevede che i gestori di infrastrutture ferroviarie regionali nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [ovvero entro il 18/12/2019] non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedano, entro i successivi novanta giorni [ovvero entro il 17/03/2020] ad affidare le funzioni essenziali di cui alla precedente lettera H ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale da imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti;
- l'art. 11-ter, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112 s.m.i., prevede che il gestore dell'infrastruttura possa delegare funzioni o parti di esse a un'entità diversa, purché questa non sia un'impresa ferroviaria, non controlli un'impresa ferroviaria o non sia da questa controllata;
- sulla rete Lanciano – S. Vito, TUA svolge, nella sua veste di impresa integrata, contemporaneamente il duplice ruolo di gestore di infrastruttura e di impresa ferroviaria esercente i servizi di trasporto ferroviario
- la Società TUA, non avendo ottemperato all'obbligo di separazione societaria prescritto dall'articolo 11 comma 11 del D.lgs. 112/2015 entro il termine ivi indicato, intende avvalersi della possibilità prevista dalla medesima disposizione affidando a RFI lo svolgimento delle funzioni essenziali relativamente all'infrastruttura ferroviaria di cui alla premessa, segnatamente l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie e all'imposizione dei conseguenti canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, in conformità ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione;

- La Società TUA interviene nell'accordo in oggetto in qualità di gestore dell'infrastruttura regionale non giuridicamente distinto dall'impresa ferroviaria che svolge prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete gestita in forza dell'Atto di Concessione di cui alla DGR 539 del 29/09/2017;
- La Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. interviene nell'accordo in oggetto in qualità di soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie.

CONSIDERATO che la sottoscrizione dell'accordo, secondo lo schema predisposto congiuntamente da RFI e da TUA, consentirà a quest'ultima di ottemperare agli obblighi imposti dall'art. 11, comma 11, del D.Lgs 112/2015 e s.m.i., garantendo così la separazioni delle prestazioni dei servizi di trasporto ferroviario dall'esercizio delle funzioni essenziali correlate alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale nella linea Lanciano – S.Vito;

VISTO l'allegato n.1 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, lo schema di Accordo tra Regione Abruzzo, Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'affidamento a RFI dello svolgimento delle funzioni essenziali, di cui all'art. 11 del D.Lgs 112/2015 e s.m.i., relativamente alle infrastrutture ferroviarie regionali in concessione alla società TUA;

RITENUTO di approvare lo schema di accordo e procedere alla sua sottoscrizione in quanto aderente agli obblighi imposti dall'art. 11 del D.Lgs 112/2015 e s.m.i. in termini di indipendenza del gestore dell'infrastruttura, garantendo così la separazione delle prestazioni dei servizi di trasporto ferroviario dall'esercizio delle funzioni essenziali correlate alla gestione dell'infrastruttura regionale concessa a TUA S.p.A. nella linea Lanciano – S. Vito;

VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTA la L.R. 14.9.99, n. 77 e smi, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DATO ATTO che:

- Il Dirigente del Servizio di Trasporto Pubblico, competente in materia di gestione dei contratti del trasporto ferroviario, con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;
- Il Direttore del Dipartimento, sulla base di quanto espresso nel punto precedente, ha ritenuto la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

A VOTI PALESI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

1 di approvare, nell'allegato n.1 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, lo schema di Accordo tra Regione Abruzzo, Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'affidamento a RFI dello svolgimento delle funzioni essenziali, di cui all'art. 11 del D.Lgs 112/2015 e s.m.i., relativamente alle infrastrutture ferroviarie regionali in concessione alla società TUA, sulla rete Lanciano – S.Vito;

2. di autorizzare il Dirigente del Servizio di Trasporto Pubblico del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, alla cura di tutti gli adempimenti conseguenziali e necessari all'adozione del presente provvedimento compresa la notifica all'azienda TUA S.p.A.;

3. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo nella specifica sezione dedicata a “trasparenza, valutazione e merito” in ottemperanza a quanto previsto dall'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83.